

DECRETI LEGISLATIVI DI ABROGAZIONE E DEPENALIZZAZIONE DI ALCUNI REATI

Nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 sono stati pubblicati i seguenti atti normativi:

- 1) **decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7** recante "Disposizioni in materia di **abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili**, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67."
- 2) **decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8** recante "Disposizioni in materia di **depenalizzazione**, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67."

Giusta il disposto dell'articolo 73, comma terzo, della Costituzione, entrambi i decreti sopra citati entreranno in vigore il prossimo 6 febbraio, esauriti i 15 giorni di *vacatio legis*.

L'art. 2 della legge 28 aprile 2014, n. 67, ha conferito delega al Governo per la "riforma della disciplina sanzionatoria" di reati. Più precisamente, il comma 2 di tale articolo e la lettera b) del comma 3 contengono criteri e principi direttivi per la trasformazione di reati in illeciti amministrativi, mentre le restanti disposizioni del comma 3 contengono criteri e principi direttivi per l'abrogazione di alcuni reati con contestuale previsione, per i fatti corrispondenti, di sanzioni pecuniarie civili aggiuntive rispetto al risarcimento del danno.

A) DEPENALIZZAZIONE (D.L.vo n. 8/2016)

Il decreto legislativo n. 8/2016 depenalizza taluni reati. In particolare

- l'art. 1 depenalizza i **reati non previsti dal codice penale puniti con la sola pena pecuniaria** (multa o ammenda), ma con alcune esclusioni (indicate in allegato al decreto). Tali reati sono degradati a illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
- Qualora per un reato punito con la sola multa o con la sola ammenda sia prevista una circostanza che aggrava la pena aggiungendo la pena detentiva, la fattispecie aggravata diviene reato autonomo essendo il reato base divenuto violazione amministrativa. È questo il caso, per esempio, dell'art. 116 del codice della strada. La contravvenzione di cui al comma 15, primo periodo, punita con l'ammenda da 2257 a 9032 euro diviene illecito amministrativo; la circostanza aggravante prevista dal secondo periodo del medesimo comma diviene fattispecie autonoma di reato da intendersi punita con l'ammenda da 2257 a 9032 euro e l'arresto fino a un anno.
- La clausola generale di depenalizzazione non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione), pertanto la contravvenzione di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (per il momento) rimane reato, con ciò disattendendo la legge delega. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata:
 - a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
 - b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
 - c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
- Si badi bene che il testo di legge per i reati di cui sopra non viene modificato; la depenalizzazione opera per effetto del d.lgs. 8/2016.
- L'art. 2 depenalizza i seguenti reati del codice penale, questa volta modificando espressamente la disposizione relativa:
 - **art. 527 (ATTI OSCENI)** limitatamente al primo comma; la circostanza aggravante di cui al secondo comma (o, come si suol dire, primo capoverso) viene altresì modificata divenendo fattispecie autonoma di delitto. In flagranza l'arresto per il comma secondo è facoltativo. È stato mantenuto il comma terzo che già integrava come

illecito amministrativo il fatto commesso per colpa. Ciò creerà problemi nell'applicazione del primo comma, dovendo già l'agente di polizia giudiziaria, ai fini della contestazione, distinguere tra violazione amministrativa dolosa (punita con la sanzione da euro 5000 a euro 30000) e colposa (sanzione da euro 51 a euro 309).

- **Art. 528 (PUBBLICAZIONI E SPETTACOLI OSCENI)**; rimane reato soltanto il comma terzo.
 - **Art. 652 (RIFIUTO DI PRESTARE LA PROPRIA OPERA IN OCCASIONE DI UN TUMULTO)**; depenalizzati entrambi i commi, variano soltanto i limiti edittali della sanzione amministrativa pecuniaria.
 - Art. 661 (ABUSO DELLA CREDULITÀ POPOLARE)
 - Art. 668 (RAPPRESENTAZIONI TEATRALI O CINEMATOGRAFICHE)
 - **Art. 726 (ATTI CONTRARI ALLA PUBBLICA DECENZA. TURPILOQUIO)**
- L'art. 3 opera ulteriori depenalizzazioni sulle seguenti leggi:
 - Legge 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici); articoli 8, 11 e 12.
 - **Legge 22 aprile 1941, n. 633** (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio); art. 171-quater, primo comma decreto
 - legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506 (Disposizioni circa la denuncia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano); art. 3
 - legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili); art. 15, secondo comma.
 - decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034; art. 16, quarto comma.
 - **decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463** (Misure urgenti in **materia previdenziale** e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 2, comma 1-bis.
 - **decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309** (Testo unico delle leggi in materia di **disciplina degli stupefacenti** e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); **comma 2 dell'art. 28** (SANZIONI). Depenalizzata l'inosservanza delle

prescrizioni e delle garanzie cui è subordinata l'autorizzazione alla coltivazione delle piante comprese nelle tabelle I e II da cui possono essere estratte sostanze stupefacenti.

Tra questi la fattispecie forse più ricorrente è rappresentata **dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali per importi inferiori a 10.000 euro** (art. 2, comma 1-bis d.l. n. 463/1983).

- L'art. 4, in caso di reiterazione specifica delle violazioni:
 - a) art. 668 c.p. ;
 - b) art. 171-quater della legge n. 633/1941;
 - c) art. 28, comma 2, d.P.R. n. 309/1990;
 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività da un minimo di 10 giorni a un massimo di 3 mesi.
- L'art. 5 stabilisce che quando i reati trasformati in illeciti amministrativi prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, **per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato**. Si tratta di una disposizione di coordinamento che, per esempio, **si applica con l'art. 116, comma 15, del codice della strada**. In assenza della norma di coordinamento, la fattispecie aggravata sarebbe stata destinata a "cadere" in quanto sarebbe venuto meno quel suo elemento costitutivo rappresentato appunto dalla "recidiva", non essendo più possibile riferire tale istituto giuridico a un illecito amministrativo. La "recidiva" va dunque intesa con riferimento alla reiterazione dell'illecito amministrativo definitivamente accertato.
- L'art. 6 stabilisce che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 1981.
- L'art. 7 stabilisce l'autorità a cui trasmettere il rapporto.
- Gli articoli 8 e 9 prevedono norme transitorie. L'art. 8 detta una **disposizione di diritto intertemporale** in deroga all'art. 1 della legge n. 689/1981: le sanzioni amministrative per i reati depenalizzati (con l'eccezione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie) si applicano retroattivamente, con il limite del giudicato. Non possono tuttavia essere inflitte sanzioni per un importo superiore al massimo della pena "originariamente inflitta" per il reato, raggugliata ex art. 135 c.p. Quanto ai fatti coperti dal giudicato, è stabilito che il giudice dell'esecuzione revochi la sentenza di condanna e adotti i provvedimenti conseguenti, con l'osservanza però del rito semplificato di cui all'art. 667, co. 4 c.p.

=====

Art. 116, comma 15, c.d.s.

Ritorniamo sulla parziale depenalizzazione dell'articolo 116, comma 15, del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive (numerose) modificazioni e integrazioni). Esso recita:

"Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica."

Poiché la depenalizzazione è stata operata con intervento generale, senza quindi un'espressa modificazione letterale del testo del su richiamato comma 15, dobbiamo applicare la norma vigente con una lettura combinata di esso con il dictum del decreto legislativo n. 8/2016, sicché la norma applicabile sarà la seguente (si badi bene è l'esito di interpretazione giuridica, non è un testo di legge):

"Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5 000 a euro 30 000; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino a un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica."

(Si tratta del combinato disposto dell'art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992 e degli articoli 1 (commi 1, 2 e 5), 5 e 6 del d.lgs. 8/2016.)

Le disposizioni dell'art. 116, comma 15, C.d.S. trovano applicazione nei seguenti casi di guida di veicoli che richiedono la patente:

- a) senza mai averla conseguita (e sempre che non ricorra il caso di cui all'art. 122, comma 7, c.d.s : esercitazione alla guida senza autorizzazione (c.d. foglio rosa) con a fianco persona idonea a fungere da istruttore da cui assumere sommarie informazioni);
- b) quando la patente è stata revocata, sempre che il provvedimento di revoca sia stato notificato all'interessato;
- c) quando il titolare di patente sia stato giudicato permanentemente inidoneo alla guida dalla Commissione Medica Locale per sopravvenuta mancanza dei requisiti fisici o psichici richiesti ex art. 119 C.d.S.. L'illecito è commesso da chiunque guida dopo l'esito negativo della visita medica, anche se non è stato ancora emesso nei sui confronti un formale provvedimento di revoca;
- d) quando la patente richiesta per tale veicolo è diversa da quella posseduta. Nel caso sub d), tuttavia, occorre distinguere, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, quando ricorre la violazione di cui all'art. 115, comma 15, C.d.S.

da quando si realizza, uno dei seguenti casi, meno gravi, in cui ricorre l'illecito (sempre) amministrativo di cui all'art. 116, comma 15-bis, C.d.S.:

- il titolare di patente di guida di categoria A1 guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2,
- il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A,
- il titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D.

Pur in assenza di una specifica previsione normativa all'interno dell'art. 116, comma 15-bis, C.d.S., la stessa sanzione amministrativa trova applicazione anche nel caso in cui un titolare di patente delle categorie B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, DE guida un motoveicolo per il quale è richiesta la patente di categoria A2 o A. Infatti, secondo le disposizioni dell'art. 125 C.d.S., chi è titolare delle predette patenti, nel territorio italiano, possiede anche l'abilitazione per condurre i veicoli della categoria A1.

Ricorre, invece, l'illecito penale di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S., in tutti gli altri casi di guida di un veicolo diverso da quello che abilita a condurre la patente posseduta.

Il secondo periodo del comma 15 dell'art. 116 c.d.s. mantiene in ambito penale la guida senza patente nell'ipotesi di reiterazione nel biennio.

Ciò comporta non poche difficoltà sul piano pratico operativo per l'operatore di polizia stradale, che difficilmente sulla strada sarà in grado di accertare l'esistenza di una precedente violazione per guida senza patente, avvenuta nel biennio precedente e per la quale non sia in trattazione un ricorso.

L'anagrafe ministeriale degli abilitati alla guida attualmente non dà informazioni sulle violazioni commesse. È probabile che si preveda per il caso in esame l'inserimento di specifiche informazioni nella banca dati interforze del sistema di indagine SDI.

In mancanza di informazioni sicure riguardo alla reiterazione nel biennio, chi svolge servizio di polizia stradale dovrà necessariamente trattare l'accertamento della violazione de qua come "prima violazione" costituente illecito di natura amministrativa.

Va inoltre considerato che qualora un precedente violazione nel biennio sia stata estinta mediante pagamento in misura ridotta non sembra applicabile l'istituto della reiterazione (art. 8-bis della legge n. 689 del 1981).

L'ambito amministrativo o penale del fatto rileva anche per l'applicazione della sanzione accessoria, rispettivamente, del fermo amministrativo o della confisca del veicolo, come previsto dal comma 17.

Se il fatto non costituisce reato (come nella pratica di polizia stradale avverrà nella stragrande maggioranza dei casi) si procede al fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi. Se, invece, costituisce reato, si deve procedere al sequestro ai fini della confisca amministrativa.

Trattato il caso come illecito amministrativo, se il veicolo illegalmente condotto è un autoveicolo o un motoveicolo (non motociclo) dovrà essere sottoposto a fermo per 3 mesi affidandolo alla parte (può essere il proprietario se presente

o prontamente reperibile, altrimenti il conducente o altro soggetto obbligato in solido, sempre che sia in possesso dei requisiti richiesti: maggiorenne, non deve manifestare evidente infermità mentale, non deve trovarsi in stato di manifesta alterazione psicofisica da alcool o sostanze stupefacenti, non deve essere soggetto sottoposto a misure di sicurezza detentive o di prevenzione), trattenendo la carta di circolazione. L'affidatario è tenuto a far cessare la circolazione del veicolo e custodirlo, a proprie spese, in luogo non soggetto a pubblico passaggio. L'eventuale rifiuto di custodia da parte di chi vi è obbligato comporta la contestazione della violazione art. 214/1 c.d.s. e il veicolo va immesso presso un custode-acquirente a spese del proprietario. Va immesso anche in caso di assenza o inidoneità del soggetto interessato. Quando il veicolo è affidato al custode-acquirente nel verbale si dovrà inserire l'avviso che decorsi 10 giorni dalla data di contestazione o notificazione senza che il veicolo sia preso in custodia dall'interessato lo stesso sarà trasferito in proprietà al custode. Decorso infruttuosamente il termine gli atti andranno trasmessi al prefetto per dichiarare il trasferimento.

Se trattasi di motociclo o ciclomotore il veicolo va immesso in depositaria presso un custode-acquirente a spese del proprietario. Decorso 30 giorni dal deposito il proprietario potrà richiedere l'affidamento in custodia per il periodo rimanente del fermo.

Non si può procedere al fermo amministrativo del veicolo se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario o da chi ne ha la disponibilità e risulta evidente all'operatore di polizia stradale che la circolazione è avvenuta contro la volontà di quest'ultimo, per esempio quando il veicolo è provento di furto. Nella maggior parte dei casi sarà onere del proprietario (solidalmente obbligato con il trasgressore) dimostrare in sede di ricorso la sua estraneità al fatto. Anche nel caso di una denuncia di furto resa successivamente all'accertamento dell'illecito la questione dovrà essere trattata in sede di ricorso, sempre che l'agente accertatore non abbia accertato evidenti indizi sulla provenienza furtiva del veicolo anche in assenza di denuncia (non resa per vari motivi, quali per esempio il furto avvenuto poco prima o l'assenza del proprietario dal luogo di dimora, ecc.).

Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo del veicolo si deve applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta di categoria diversa da quella prescritta (esclusi i casi di sottocategoria).

Se il fatto costituisce reato (reiterazione nel biennio) si applica la misura cautelare del sequestro del veicolo ai fini della sanzione amministrativa accessoria della confisca. Si attua il sequestro di un autoveicolo con le modalità stabilite dall'art. 224-ter c.d.s .

Se il veicolo condotto è un ciclomotore, un motociclo o altro motoveicolo e (come da circolare ministeriale) sempre che il veicolo non appartenga a

persona estranea alla contravvenzione, opera la disciplina speciale della confisca di cui all'art. 213 co. 2-sexies c.d.s.

L'art. 6, comma 1, del decreto in esame fa rinvio alla legge n. 689 del 1981 infatti recita: " *Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, **in quanto applicabili**, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.*" L'art. 16 dell'anzidetta legge stabilisce che "è ammesso il pagamento di una somma [di denaro, n.d.r.] in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione". Applicando l'art. 16 citato nel verbale di contestazione della guida senza avere conseguito la prescritta patente bisognerebbe indicare al trasgressore la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta di euro 10 000 (terzo del massimo e doppio del minimo coincidono).

Sembrerebbe tuttavia preferibile l'applicazione della regola stabilita dall'**art. 202 del codice della strada** (rubricato "*pagamento in misura ridotta*") che recita "Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ... il trasgressore è ammesso a pagare ... una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. ", anche se la sanzione per l'art. 116, comma 15, c.d.s. non è stabilita dallo stesso codice bensì dal d.l.vo 8/2016.

È proprio l'inciso "*in quanto applicabili*" contenuto nell'art. 6 comma 1 del decreto in discorso che suggerisce tale interpretazione e di conseguenza determina il P.M.R. come minimo edittale ovvero 5000 euro. Sulla non applicabilità della legge 689 intervengono principalmente tre argomentazioni:

- qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il P.M.R. il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale (15000 euro nel caso de quo) oltre alle spese di procedimento, ex art. 203, comma 3, c.d.s. Questa è una norma speciale che nell'ordinamento amministrativo punitivo vale soltanto per il codice della strada;
- l'art. 202 c.d.s prevede la possibilità di ridurre del 30 per cento il P.M.R. fissato nel minimo edittale se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
- Le disposizioni della legge n. 689/1981 si applicano alle violazioni del codice della strada se non diversamente preveduto dal codice stesso (art. 194 c.d.s.)

In conclusione, salvo diversa decisione del competente ministero che probabilmente renderà nota con apposita circolare, possiamo al momento ritenere applicabile la disciplina del codice della strada:

- P.M.R. euro 5000 entro 60 giorni
- P.M.R. euro 3500 entro 5 giorni (non consentito, tuttavia, nel caso in cui sia prevista la sospensione della patente eventualmente posseduta in quanto non applicabile il fermo del veicolo se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario o da chi ne ha la disponibilità e risulta evidente all'operatore di polizia stradale che la circolazione è avvenuta contro la volontà di quest'ultimo).

La parziale depenalizzazione dell'art. 116 cod. str. si ripercuote anche sulla violazione alle norme dell'art. 135, comma 11, dello stesso codice della strada che punisce con le sanzioni previste dall'art. 116, commi 15 e 16, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità.

Ultimo, ma non meno importante, la depenalizzazione dell'art. 116 c.d.s. non rileva nel caso in cui sia accertata la violazione alle norme dell'art. 173 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione). Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo [quindi la disposizione incriminatrice non riguarda i ciclomotori], senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa [si badi bene] o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. Nell'art. 73 è stato trasfuso l'art. 6 dell'abrogata legge n. 575/1965 quindi essendo invariata la norma incriminatrice la giurisprudenza relativa all'art. 6 cit. è ancora valida.

Secondo un costante e consolidato orientamento delle sezioni penali della corte suprema di cassazione, la contravvenzione di guida senza patente [perché mai conseguita o sospesa o revocata] di cui all'art. 6 della legge n. 575/1965 (ora completamente trasfuso nell'art. 73 cod. antimafia), per il suo contenuto specifico, è **un reato autonomo e speciale** rispetto all'analogo reato previsto e punito dall'art. 116, comma 13, del codice della strada, configurabile soltanto nei confronti di persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ancora in atto. E tale scelta legislativa si giustifica alla luce della specifica pericolosità sociale dei soggetti raggiunti dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Una volta cessata la sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale la condotta de qua deve essere ricondotta nella fattispecie di cui all'art. 116 c.d.s..

La natura di autonoma fattispecie penale e non di circostanza aggravante della norma di cui all'art. 116 cod. str. si trae sia dalla lettera dello stesso art. 73, che da un'esegesi sistematica. In primis, difatti, la norma descrive un reato proprio, che può essere commesso solo da una "persona già sottoposta, con provvedimento definitivo a misura di prevenzione", stabilendo per esso una pena autonoma. In secondo luogo, la legge, laddove ha voluto prevedere

circostanze aggravanti per diversi titoli di reato, lo ha fatto in modo chiaro ed espresso.

Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, l'autonoma e speciale contravvenzione di guida senza patente (perché mai conseguita o sospesa o revocata) prevista dall'art. 73, concorre col più grave delitto di cui al secondo comma dell'art. 75 se commessa da persona sottoposta, definitivamente, a misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo o divieto di soggiorno e se tale misura è ancora in atto (cioè reato commesso da soggetto portatore di una maggiore pericolosità rispetto a chi venga sottoposto alla mera sorveglianza speciale), attesa l'eterogeneità dei beni giuridici tutelati dalle diverse norme incriminatrici ed essendo innegabile che la commissione di un reato costituisca inosservanza delle prescrizioni di vivere onestamente e di rispettare le leggi, tra le quali anche quelle in materia di circolazione stradale.

ELENCO DELLE LEGGI CONTENENTI REATI PUNITI CON LA SOLA PENA PECUNIARIA MA ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE

- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "**Testo unico** delle disposizioni legislative e regolamentari **in materia edilizia**".
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari **prescrizioni per le zone sismiche**".
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante "Norme per la disciplina delle **opere in conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'**inquinamento provocato dalle navi** e conseguenti sanzioni".
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "**Norme in materia ambientale**".
- Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di **incenerimento dei rifiuti**".
- Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla **classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi**", limitatamente all'art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q).
- Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di **immissione sul mercato di biocidi**".
- Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente **classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose**", limitatamente all'art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q).

- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "**Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio**".
- Legge 26 aprile 1983, n. 136, recante norme sulla "**Biodegradabilità dei detergenti sintetici**".
- Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "**Impiego pacifico dell'energia nucleare**".
- Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il **settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica** e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", limitatamente all'art. 4, comma 8.
- Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante "Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli **integratori alimentari**".
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**".
- Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'**amianto**".
- Legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante "**Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali**", con riguardo alla violazione, sanzionata dall'art. 90, delle disposizioni di cui agli articoli 34, 39, limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente alla installazione di impianti per la distribuzione di aria condizionata nella sala nautica e nei locali della timoneria, 45, limitatamente ai locali destinati al lavoro, 66, limitatamente ai posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76.
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante "Approvazione del testo unico delle **leggi di pubblica sicurezza**".
- Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante "Riforma delle leggi sul **lotto pubblico**".
- Legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei **materiali di armamento**".
- Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il **controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi**".
- Legge 23 dicembre 1974, n. 694, recante la "Disciplina del **porto delle armi a bordo degli aeromobili**".
- Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante "Modifiche al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della **punzonatura delle armi da fuoco portatili**".
- Legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei **partiti** e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".
- Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del **diritto di voto** dei cittadini italiani residenti all'estero".

- Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante "Testo unico delle leggi recanti **norme per l'elezione del Senato della Repubblica**".
- Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per **l'elezione della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica**".
- Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente "**Elezione diretta del Sindaco**, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale".
- Legge 18 novembre 1981, n. 659, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al **finanziamento dei partiti politici**".
- Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente "Elezione dei membri del **Parlamento europeo** spettanti all'Italia".
- Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "**Norme sui referendum** previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo".
- Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei **Consigli regionali** delle Regioni a statuto normale".
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la **disciplina dell'elettorato attivo** e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle **Amministrazioni comunali**".
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la **elezione della Camera dei deputati**".
- Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante "Norme per le elezioni dei **Consigli provinciali**".
- Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la "**Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**".

=====

Il testo degli articoli depenalizzati:

Art. 527 c.p. Atti osceni

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni **è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.**

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Art. 528 c.p. Pubblicazioni e spettacoli osceni

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, **è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.**

Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi:

1. adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2. dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto dal n. 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità.

Art. 652 c.p.

Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo ovvero nella flagranza di un reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, **è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.**

Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, **è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000.**

Art. 661 c.p. Abuso della credulità popolare

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare **è soggetto**, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, **alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000**.

Art. 668 c.p.**Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive**

Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorità, **è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000**.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'autorità.

Se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, **si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000**.

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.

Art. 726 c.p.**Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio**

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.

Art. 2 decreto-legge 12 n. 463/1983

1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. **Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000**. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1- bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate .

1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso.

2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia, fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.

...
(omissis)

Resta reato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti soltanto se l'importo è superiore ai 10 000 euro annui.

Conformemente alle indicazioni della legge delega, il datore di lavoro non risponde né penalmente né in via amministrativa se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione dell'illecito.

La depenalizzazione operata è di portata rilevante in quanto l'omesso versamento dei "contributi" in questi anni di crisi economica era divenuto un reato piuttosto frequente.

Art. 28 d.P.R. n. 309/1990 - Sanzioni

1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate nell'articolo 26, è assoggettato a sanzioni penali ed amministrative stabilite fabbricazione illecita delle sostanze stesse.

2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione è subordinata, **è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.**

3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.

Possiamo notare che si tratta di una depenalizzazione che riguarda un soggetto autorizzato a coltivare le piante comprese nelle tabelle I e II (da cui possono essere estratte sostanze stupefacenti o psicotrope) e che non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione. Ciò non ha niente a che vedere con la depenalizzazione della coltivazione di cannabis o altre piante da stupefacenti vietate, da parte di chiunque non autorizzato, come una cattiva informazione mediatica voleva far credere.

La clausola di riserva ("*salvo che il fatto costituisca reato*") in ogni caso rende penalmente rilevante anche la condotta del coltivatore autorizzato che abbia prodotto oltre il 10 % del quantitativo autorizzato (Art. 30 d.P.R. 309/1990).

Art. 171-quater legge n. 633/1941

Salvo che il fatto costituisca **reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000** chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:

- a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
- b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovisivo delle prestazioni artistiche di cui all'art. 80.

Art. 171-sexies

1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile custodia, l'autorità giudiziaria può ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. E' sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui agli articoli 171-bis, **171-ter e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater** nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi o fonografici o informatici o multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.

Dal punto di vista operativo:

Art. 171-quater lett. a) legge n. 633/1941	Concedere in noleggio ai fini di lucro supporti nonostante il contrassegno SIAE rechi la dicitura "NOLEGGIO VIETATO"	P.M.R. euro 10 000 c/o EQUITALIA autorità: PREFETTO SEQUESTRO AMMINISTRATIVO
	Porre in vendita singolarmente dei supporti con contrassegno SIAE recanti la dicitura "ABBINAMENTO EDITORIALE"	
	Porre in commercio supporti fuori delle condizioni indicate sul contrassegno "SIAE"	

In caso di reiterazione specifica, non è ammesso il pagamento in misura ridotta (Art. 4, comma 3, d.l.vo n. 8/2016). Salvo che sia diversamente previsto, si ha reiterazione specifica quando la violazione della stessa disposizione di legge è commessa entro i 5 anni dalla precedente che sia esecutiva (Art. 8-bis legge n. 689/1981).

=====

Rimane reato l'art. 10-bis Testo Unico Immigrazione

Nonostante che la legge delega dica espressamente all'art. 2 comma 3 lettera b): "**abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico** ... conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia", **la depenalizzazione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, per scelta del Governo, è rimasta inattuata.** Le agenzie di stampa riferiscono di un rinvio a una trattazione specifica della materia.

=====

Anche l'**art. 659 c.p.** è rimasto escluso dalla depenalizzazione nonostante la delega, quindi il "disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone" è ancora previsto dalla legge come reato.

=====

Nella relazione illustrativa presentata dal Governo alle Camere per il parere riguardo alla scelta di non esercitare la delega in riferimento al reato di cui all'art. 10-bis del decreto legislativo n. 286/1998 e al reato di cui all'art. 659 c.p. è scritto: "È appena il caso di chiarire, perché non si corra il rischio di paventare una infedeltà alla delega passibile di censure di incostituzionalità del testo normativo che si confeziona, che ciascuna previsione di depenalizzazione ha autonomia strutturale rispetto all'intero contesto di prescrizioni impartite al legislatore delegato. Questi, pertanto, nel momento in cui ritiene di svolgere una precisa opzione di opportunità politica, non esercitando la delega in riguardo a uno o più dei reati oggetto delle previsioni di depenalizzazione, dà luogo a un parziale recepimento della stessa, per esercizio frazionato del potere devolutogli che non intacca la conformità alle direttive nella parte in cui, invece, la delega è attuata. Le ragioni politiche sottese alla scelta di non attuare le direttive di depenalizzazione in riguardo ai sopra menzionati reati sono di agevole comprensione: si tratta di fattispecie che intervengono su materia "sensibile" per gli interessi coinvolti, in cui lo strumento penale appare come indispensabile per la migliore regolazione del conflitto con l'ordinamento innescato dalla commissione della violazione."

B) ABROGAZIONE DI REATI E NUOVE SANZIONI PECUNIARIE CIVILI (d.lgs. 7/2016)

Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 dà attuazione alla delega legislativa prevista dall'art. 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014.

• L'art. 1 abroga i seguenti articoli del codice penale:

- a) 485 (falsità in scrittura privata);
- b) 486 (falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato);
- c) 594 (ingiuria);
- d) 627 (sottrazione di cose comuni);
- e) 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito)

è utile ricordare che tra i vari casi, si addebitava l'art. 485 c.p. — previa querela della compagnia di assicurazione — anche per la falsificazione del contrassegno (ora non più previsto) e del certificato di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (c.d. R.C. AUTO)

L'art. 2 apporta modificazioni al codice penale (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) sostituendo gli articoli 488, 491, 491-bis, 493-bis, 635 e modificando gli articoli 489, 490, 596, 597, 599, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies.

Art. 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.

Art. 489 c.p. Uso di atto falso

Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Art. 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

Art. 491 c.p.**Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito**

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

491-bis c.p. Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

493-bis. Casi di perseguibilità a querela

I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.

Art. 596 c.p. Esclusione della prova liberatoria

Il colpevole ***del delitto previsto dall'articolo precedente*** non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Tuttavia, quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono, d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo.

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale:

1. se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni;
2. se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito.

Se la verità del fatto è provata o se per esso la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano per se stessi ***applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma***

Art. 597 c.p.**Querela della persona offesa ed estinzione del reato**

Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibile a querela della persona offesa.

Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facoltà indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.

Art. 599 c.p. Provocazione

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall'articolo 595 nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

Art. 635 c.p. Danneggiamento

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Art. 635-bis c.p.**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 635-ter c.p.**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater c.p.**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies c.p.**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.**

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

L'articolo 3 e seguenti del decreto legislativo n. 7/2016 introducono nell'ordinamento il nuovo istituto della "**sanzione pecuniaria civile**" (apparentata con i *punitive damages* dei sistemi di *common law*).

Sono previsti illeciti – come per esempio l'ingiuria – che perdono il carattere di illecito penale per conservare quello di illecito civile, sanzionato, oltre che con il risarcimento del danno (sanzione privatistica), con una sanzione pecuniaria civile irrogata dal giudice civile e devoluta alla Cassa delle ammende.

L'art. 3 sopra citato stabilisce che per i fatti previsti dal successivo articolo 4, se dolosi, è previsto l'obbligo del pagamento di una sanzione pecuniaria civile in aggiunta alle restituzioni e al risarcimento del danno in sede civile. (Per esempio, è prevista la sanzione civile da 100 a 8000 euro per l'ingiuria.

Si applica il primo comma dell'art. 2947 del codice civile : "*Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.*"

L'articolo 4 elenca i fatti civilmente illeciti puniti con una sanzione pecuniaria civile. Si tratta delle fattispecie espunte dal codice penale perché abrogate.

Il comma 1 dell'art. 4 cit. elenca i fatti che costituiscono illecito civile puniti con la sanzione pecuniaria civile da 100 a 8000 euro:

- a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;
- b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impadronisce della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;
- c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;
- d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;
- e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;
- f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Nel caso di cui alla lettera a), se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile a uno o a entrambi gli offensori.

Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto alla lettera a) nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

Il comma 4 dell'art. 4 cit. elenca invece i fatti che costituiscono illecito civile puniti con la sanzione pecuniaria civile da 200 a 12000 euro:

- a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;
- b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;
- c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno;
- d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;
- e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;
- f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone;

All'art. 5, i **criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie** (di natura oggettiva e soggettiva); all'art. 6, la disciplina per l'ipotesi di recidiva; all'art. 7, la disciplina del **concorso di persone**, ricalcata sull'art. 110 c.p.; all'art. 8 la **disciplina processuale**, individuata, in quanto compatibile, nel **codice di procedura civile**, con espressa indicazione del **giudice competente** in quello che conosce dell'azione per il risarcimento del danno: la sanzione punitiva civile può essere infatti irrogata solo sul presupposto che il giudice civile accolga la domanda di risarcimento del danno. Quanto al **pagamento della sanzione** (artt. 9 e 10), si demanda a un decreto ministeriale di regolarne termini e modalità, fermo restando che: **la somma è devoluta alla cassa delle ammende** (e non pertanto al danneggiato); è possibile il **pagamento rateizzato**; non è ammessa alcuna forma di **copertura assicurativa**; l'obbligo non è trasmissibile agli **eredi**.

Di particolare rilievo per la prassi, infine, la previsione dettata in materia di **diritto intertemporale** dall'art. 10: si prevede, in deroga al principio generale di irretroattività ex art. 11 disp. prel. c.c., che **le sanzioni pecuniarie civili si applicano anche per i fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 7/2016 (cioè il 6 febbraio 2016), "salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili"**. Sempre l'art. 10 disciplina, al secondo

comma, l'ipotesi in cui invece, prima dell'entrata in vigore della riforma, si sia già formato il **giudicato** penale di condanna in relazione ai reati abrogati (si pensi all'**ingiuria**): anche in questo caso, analogamente a quanto prevede il d.lgs. n. 8/2015 per i reati trasformati in illeciti amministrativi, il giudice dell'esecuzione dovrà revocare la sentenza o il decreto penale di condanna, osservando l'art. 667, co. 4 c.p.p.